

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1448

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, ROSSI, CARAVITA***Presentata il 28 febbraio 1980*

Deroga alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive integrazioni e modificazioni, concernente l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'Esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — La colonna n. 6 del quadro XV riportato nella tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, stabilisce che il numero dei Tenenti Colonnelli del ruolo del Servizio Sanitario dell'Esercito, Ufficiali medici, non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di Colonnello, deve corrispondere ad 1/13 della somma dei Tenenti Colonnelli non ancora valutati e di tutti i Maggiori in ruolo.

In conseguenza della scarsa alimentazione dei Quadri, la situazione dei Tenenti Colonnelli e Maggiori in servizio permanente effettivo ha raggiunto un livello deficitario pari al 54 per cento (organico 368, esistenza 172, deficienza 196) e pertanto l'aliquota da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di Colonnello non solo risulta di

gran lunga inferiore a quella che si avrebbe ad organico pieno, ma diminuisce progressivamente di anno in anno.

Infatti, mentre da un lato il numero dei Tenenti Colonnelli e dei Maggiori non è suscettibile di aumento immediato per mancanza di *vis a tergo* (per l'anno in corso e per il 1981 non vi saranno promozioni nel grado di Maggiore e quelle previste per i prossimi anni — fino al 1982 — sono di entità tale da non concretare effetti apprezzabili ai fini in esame), dall'altro il numero dei Tenenti Colonnelli da valutare si riduce di anno in anno, dato che dal numero totale dei Tenenti Colonnelli e dei Maggiori in ruolo bisogna sottrarre quello dei Tenenti Colonnelli che di anno in anno vengono presi in esame.

Da tale stato di cose consegue un eccessivo ritardo della valutazione, che oltre

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a determinare una lunga permanenza degli Ufficiali nel grado di Tenente Colonnello, se non si interviene in tempo utile con opportuno provvedimento correttivo, provocherà la esclusione dalla valutazione di un congruo numero di Ufficiali che verranno collocati in ausiliaria per raggiunti limiti di età prima di poter essere valutati.

Prescindendo anche dalla disamina dei disagi morali ed economici conseguenti ad un eccessivo rallentamento della carriera, bisogna tenere nel debito conto che si creerà una situazione di fatto in netto contrasto con i principi informativi delle vigenti disposizioni di legge in materia di avanzamento. Per quanto specificato in precedenza, con il perdurare di tale situazione, gran parte dei Tenenti Colonnelli, non potendo essere valutata prima del collocamento in ausiliaria, verrà esclusa dal godimento dei benefici di carriera ed economici previsti dalle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 5 maggio 1976, n. 187, delle quali la prima esclusivamente per detto grado prevede la possibilità della promozione a disposizione dopo tre valutazioni e, la seconda, la promozione « alla vigilia » per gli Ufficiali che cessano dal servizio per età, purché valutati almeno una volta.

Inoltre, con la diminuzione dell'aliquota da valutare e la conseguente riduzione

della possibilità di scelta, viene ad essere frustrato l'obiettivo che il legislatore si era prefisso nel definire le aliquote in questione: consentire, cioè, la selezione dei promovendi tra un numero di elementi sensibilmente superiore a quello delle promozioni da effettuare.

È stata pertanto approntata l'acclusa proposta di legge che prevede la determinazione delle aliquote dei Tenenti Colonnelli medici in servizio permanente effettivo, da ammettere annualmente a valutazione per l'avanzamento a Colonnello, sulla base del numero dei posti in organico dei Tenenti Colonnelli e Maggiori, diminuito di quello corrispondente ai Tenenti Colonnelli e dei Maggiori in ruolo, lasciando invariato il numero (10 o 11) delle promozioni annuali previste dalla citata legge sull'avanzamento e fino a quando la consistenza numerica dei Tenenti Colonnelli e dei Maggiori in ruolo non raggiunga i quattro quinti di quella prevista dall'organico.

Al fine di evitare che per il futuro si possa verificare difformità di sviluppo di carriera, il suddetto schema prevede altresì che dall'aliquota di valutazione, come sopra determinato, siano esclusi i Tenenti Colonnelli che abbiano un'anzianità di servizio permanente effettivo inferiore a 20 anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 del quadro XV, ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (Ufficiali Medici), di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, l'aliquota degli ufficiali non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello è calcolata sulla somma dei posti in organico dei tenenti colonnelli e dei maggiori diminuita del numero dei tenenti colonnelli già valutati.

Sono esclusi dalla valutazione i tenenti colonnelli con anzianità di servizio permanente effettivo inferiore a venti anni.

Le disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la consistenza numerica dei tenenti colonnelli e dei maggiori del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (Ufficiali Medici), non raggiunga i quattro quinti di quella prevista dall'organico.